ISTITUZIONE DELL'ENTE PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO E.I.M.A. E DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA SUA ATTIVITA'

# Art. 1

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e' trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalita' giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato Ente. L'attivita' dell'Ente e' disciplinata, salvo che la legge disponga diversamente, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private. L'Ente resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale. Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle "Aziende e amministrazioni autonome dello Stato", di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riorganizzazione dell'Ente a quest'ultimo si applicano le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30. Fino alla costituzione degli organi di amministrazione dell'Ente, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali esercita i poteri e le attribuzioni gia' spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., ai sensi della legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato. Fino alla costituzione degli organi di amministrazione dell'Ente, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali puo' attribuire l'incarico di direttore generale dell'Ente medesimo a un dirigente generale del Ministero, il quale svolge i compiti e le funzioni gia' previste per il direttore generale dell'A.I.M.A. dalla legge n. 610 del 1982 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonche' quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Versione in vigore dal 28 maggio 1995, non più in vigore dal 27 luglio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A. e disciplina transitoria della sua attivita' |
| Estremi | Decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-per-gli-interventi-nel-mercato-agricolo-e-i-m-a-192-1995/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it